

GLI UFFICIALI DELLE BOLLETTE DI BOLOGNA E DI FERRARA NEL XV SECOLO: DUE POLITICHE A CONFRONTO

BEATRICE SALETTI

Abstract

The duties of Bologna's "bollette" collection officers were first described in the city statutes of 1376, while those of the officers in Ferrara were set out in 1438. Thanks to these documents it is possible to reconstruct the work of these officers as well as the policies of Bologna and Ferrara regarding the management of foreigners who travelled to the two cities.

Keywords

Medieval history; Human mobility; Public administration

Introduzione

Se non vale nemmeno più la pena di smentire eventuali irriducibili che ancora sostengano la visione di un medioevo statico e arroccato su sé stesso, è tuttavia abbastanza recente un vivace interesse per lo spazio urbano (in particolare per la sua capacità di costruire identità), e di contro per la definizione di “confine”, tanto nella sua accezione pratica quanto simbolica. Negli ultimi decenni la ricerca ha approfondito la categoria giuridica di straniero [Grillo 2017; Menzinger 2017; Guerra Medici 1992; Storti Storchi 1990; Ascheri 1987], e le dinamiche puramente sociali – non dunque spaziali – tra comunità straniera e singole città [La mobilità sociale 2016; Cittadinanza e mestieri 2014; Cagnin 2004; Luzzi 2003; Petti Balbi 2001; Imhaus 1997], ma solo da pochi lustri convegni, miscellanee e monografie stanno indagando spazi urbani e confini, privilegiando soprattutto il periodo moderno, l'urbanistica e singoli gruppi sociali [Young 2011; Merisalo 2006; Arru, Ramella 2003].

Il controllo e la gestione dei flussi di individui in movimento non ricade tra gli ambiti sinora approfonditi, ma a mio avviso potrebbe (oltre a fornire preziosi dati sul numero dei viaggiatori) offrire prospettive inedite. Ogni città possedeva ufficiali incaricati di gestire il transito – o la permanenza – dei forestieri, ma sinora non si sono svolte ricerche su larga scala per rintracciare e confrontare le rispettive norme, e i registri che pertengono a tali uffici. Per alcune città è possibile reperire uno statuto autonomo dell'ufficio delle bollette, in altri contesti le norme sono contenute (talvolta disseminate) negli statuti

cittadini, e naturalmente moltissimo è ancora da rintracciare tramite specifiche ricerche in archivi e biblioteche.

Tanto a Bologna quanto a Ferrara vennero redatte apposite raccolte documentarie: gli Statuti dei rispettivi uffici delle bollette. È sul confronto dei due testi che si svolge questo contributo. Prima di presentare i tratti salienti di questi due sistemi, sarà opportuno riassumere alcuni dei caratteri comuni agli uffici delle bollette noti: a Milano come a Bologna e Ferrara spettava ad essi il controllo di lenocinio e prostituzione [Simeoni 1935, Navarrini 1984]. Gli uffici delle bollette avevano inoltre il controllo delle lettere e la loro bollatura. Quello di Bologna, almeno per i primi decenni, aveva anche il compito di mantenere a disposizione delle missioni diplomatiche del governo uno staff di cavallari. Infine, addentrandosi nell'età moderna, in tutta la penisola assume sempre maggiore importanza il controllo di cittadini e forestieri in funzione di profilassi sanitaria, appannaggio dell'ufficio.

Gli Statuti delle Bollette di Bologna

I documenti prodotti dall'ufficio delle bollette bolognese databili al periodo comunale sono rari. Oltre a otto libri che contengono la registrazione di ogni forestiero che entrò in città, peraltro per periodi piuttosto limitati entro un arco temporale tra il 1412 e il 1444,¹ sono rimasti otto libri di entrata e spesa del secolo precedente (1379-1400)², poche carte ora sciolte appartenenti a un registro di *Dichiarazioni*³, una copia del capitolo degli Statuti del 1454 relativo all'ufficio, e una *Provisio forensium* promulgata nel 1439 dal Consiglio dei X Riformatori dello Stato⁴.

Nonostante sia certo che operazioni di controllo sui forestieri esistessero già all'epoca, le norme cittadine duecentesche non individuano per metterle in atto altre figure se non il podestà⁵. Non si trova traccia dell'*Ufficio delle bollette* nelle rubriche degli statuti del 1288, e nemmeno negli statuti del 1357. Negli statuti del 1335, alla rubrica 28 del libro V, si tratta invece dell'ufficio delle spie [Trombetti Budriesi 2008, 348]. È plausibile che tale ufficio venisse assorbito da quello delle bollette, dato che sul finire del secolo la mansione di gestire le missioni delle spie risulta di sua pertinenza. Approfondendo, per motivi di spazio, unicamente il mese di gennaio 1379, si può notare infatti che il comune di

¹ Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, Libri delle presentazioni dei forestieri, bb. 2.1 e 2.2.

² Ivi, Libri delle bollette, b. 1.

³ Ivi, Scritture diverse, b. 4.2.

⁴ Ivi, Scritture diverse, b. 4.1.

⁵ Ad es.: «Nullus tabernarius seu albergator nec alia persona debeat dare comedere nec bibere alicui forensi nec comitatino nec alie pesone que venit cum armis vel causa capiendi arma nec debeatis eos ospitari in domibus eorum [...]. Sciendo quod potestas faciat inquiri per civitatem per familiares suos et per alias sicut sibi videbitur»: Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Statuti 53, Quaternus cridacionum del podestà Uberto da Udine (1254).

Bologna retribuì nel periodo ben 75 missioni, gestite dall'ufficio delle bollette, delle quali due consistevano in aver fornito informazioni strategiche, tre in attività spionistiche⁶. L'ufficio delle bollette non risulta ancora negli statuti del 1357, ma era certamente già stato istituito nel luglio 1342, in quanto sul registro di *Riformagioni e Provvigioni* del comune compare la disposizione, datata 7 settembre, di versare la paga per i tre mesi dal primo luglio al primo ottobre di quell'anno all'ufficiale alle bollette Amadore di Mattiolo Amadori, nella misura complessiva di 24 lire bolognesi⁷. Il denaro che, nel settembre 1342, si stabilisce sia dato all'ufficiale addetto alla presentazione dei forestieri, comprende tanto il salario per lui e i suoi servi (dei quali non è specificato il numero) quanto le spese per carta, cera e inchiostro. Il compito dell'ufficiale, riportato frettolosamente, è di interrogare ogni forestiero che entrava in città.

Nel libro III degli statuti del 1376 l'ufficio dei forestieri compare in questi termini:

Decernimus quod in civitate Bononie sit continue et esse debeat officium super buletis forensium intrancium et exeuncium predictam civitatem, et quod ad ipsum officium exercendum elligatur unus ydoneus et sufficiens civis bononiensis secundum formam nostrorum statutorum in consilio quatuormilium, qui sit et esse debeat etatis ad minus triginta annorum. Qui officialis singulis diebus debeat continue esse et stare ad dictum officium exercendum ad locum per dictum comune eidem deputatum. Cuius officialis officium sit et esse debeat quod, diligenter et sollicite et omni negligentia postposita, faciat quod omnes et singuli forenses dictam civitatem intrantes, cuiuscumque conditionis existant, habitatores extra civitatem, comitatum et districtum Bononie eidem et coram eius officio personaliter presententur, et quod ab ipsis presentatis exquirat et inquirat de omnibus et singulis per tempora occurrentibus, et maxime de his que spectare possent ad honorem et bonum statum nostri comunis. Et quod eius interrogationibus quilibet teneatur respondere sub pena eius arbitrio auferenda⁸.

Le istruzioni non sono particolareggiate, ma lo diventano negli statuti, elegantemente miniati, del 1462, quando si specifica cosa occorre chiedere, e trascrivere in modo chiaro, al forestiero: nome, cognome, luogo di cittadinanza.

L'ufficiale addetto alle bollette doveva soddisfare i requisiti previsti per l'elezione di ogni ufficiale del comune, pertanto avere almeno trent'anni. Doveva presentarsi ogni giorno presso il proprio ufficio, e restarvi per tutta la giornata (fatta salva una congrua pausa pranzo) [Fasoli 1968, 34]. Se è lecito supporre che una perquisizione avvenisse alle porte cittadine, all'ufficiale alle bollette spettava il far arrivare ogni forestiero nel suo ufficio e lì provvedere a un approfondito interrogatorio cui lo straniero non poteva astenersi dal rispondere. Per eseguire i compiti a lui assegnati l'ufficiale poteva contare sull'ausilio dei guardiani e dei capitani delle porte, su due notai, e su un banditore che diffondesse nei

⁶ Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, Libri delle bollette, b.1, libro1379.

⁷ Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Provvigioni e Riformagioni, b. 238, II-19, c. 34r.

⁸ Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, Statuti, 13 [1376], c. 142r.

luoghi abituali le informazioni ritenute *utili e opportune* ai fini degli obiettivi di controllo e di sicurezza dell'ufficio.

Secondo quanto affermano gli statuti, a scortare i forestieri agli ufficiali sarebbero stati gli addetti alle dipendenze dei capitani delle porte cittadine: alla rubrica 27 del libro III degli statuti del 1376, è stabilito che

quolibet ex famulis ipsius talis capitaneus similiter continue stare debeat ad custodiam ipsius porte et presentare personas forenses venientes ad civitatem predictam de extra comitatum Bononiae officiali deputato super buletis, sub pena cuilibet famulo viginti solidorum bononiensem per quolibet et qualibet vice in quolibet casuum predictorum.

Naturalmente a vigilare su ciascuna porta, oltre al capitano, erano previsti, in numero variabile per ogni porta, uomini in armi. Definiti *socci* del capitano, dovevano essere buoni armigeri, armati fino ai denti, dotati di cervelliere e corazze, e specializzati balestrieri.

Nonostante la cronaca di Ghirardacci dati al 1429 il raddoppio degli ufficiali addetti alle bollette [Sorbelli 1915-1932, 16], solo negli statuti del 1462-1464 risulta che gli ufficiali in servizio fossero due. Nel solco del generale processo di burocratizzazione che interessa, nel periodo, gli organi di governo italiani ed europei, dopo aver ripetuto che gli ufficiali sono tenuti a restare continuamente presso il loro ufficio, vengono previste multe per gli assenteisti: 20 soldi bolognesi per ogni assenza ingiustificata. Lo stato decide anche altre cose: se prima la pena inflitta al forestiero reticente in sede di interrogatorio era a discrezione dell'ufficiale, con gli statuti del 1462 la cifra diventa di 10 lire, salvo decisione diversa da parte degli Anziani. Il verticismo tutela anche l'operato degli ufficiali, in quanto anche per i guardiani delle porte e per i vicari è prevista una multa (di 40 soldi), nel caso che non obbediscano agli ufficiali quando venga loro richiesto di catturare i forestieri senza bolletta. La specializzazione degli ufficiali, inoltre, deve aumentare: non devono essere preparati solamente in ambito civilistico, per risolvere eventuali cause civili tra albergatori e forestieri, ma pure competenti di giustizia penale, per poter dirimere questioni che coinvolgano vagabondi e forestieri nel territorio di Bologna. Dal tenore degli statuti, sembra che gli ufficiali stiano compiendo una rapida metamorfosi: da burocrati a giudici dotati di poteri speciali, che sommano in sé funzioni tanto giudiziarie quanto esecutive. È pertanto comprensibile che le ultime norme prevedano correttivi ai possibili abusi messi in atto dagli ufficiali: qualora un forestiero denunci di avere subito angherie da parte di un ufficiale, la causa deve essere presentata agli Anziani, che (con l'evidente intento di evitare disagio al forestiero) devono risolverla entro due giorni.

Le mansioni degli ufficiali alle bollette prevedevano pure una responsabilità diretta nei confronti dei contenuti della corrispondenza: prima di essere bollate con la cera, senza la quale non erano autorizzate a circolare, tanto le lettere in entrata che in uscita dovevano essere esaminate onde verificare che non riportassero dati nocivi per lo stato. A Genova, perlomeno nella rilettura storiografica, all'esigenza di contrastare pericoli politici o militari si antepone il timore di frodi economiche: secondo Pastine gli ufficiali alle bollette aprivano ogni plico per assicurarsi che non contenessero cambiali che, se non fossero state scoperte, non sarebbero state tassate [Pastine 1926, 319].

Gli Statuti delle Bollette di Ferrara

Lo statuto dell'ufficio delle bollette di Ferrara comprende un primo nucleo di disposizioni databili al marzo-aprile 1438, che una mano più tarda ha voluto rendere più simile a una raccolta organica premettendo a ciascuna rubrica l'indicazione "cap. 1/2/ etc". Dopo i primi 31 capitoli trovano posto le *additiones circa offitii bulletarum*, dove i capitoli 32-40 sono ancora appartenenti alla tarda primavera del 1438, mentre dal 41 si prosegue con rescritti, proclami, grida, suppliche sino al Cinquecento avanzato. Senza soffermarsi sul profilo degli ufficiali, o sul loro numero, né tantomeno sulle modalità della loro nomina, gli statuti ferraresi denotano – comprensibilmente, in ragione del complesso assetto idrogeologico dello stato – un'attenzione maggiore di quelli bolognesi nel definire ogni possibile modo di raggiungere la città. Ecco infatti che, per prevenire situazioni irregolari, al pari degli albergatori i quali devono prestare fideiussione (ogni 6 mesi, come a Bologna), devono farlo anche tutti i carrettieri che transitano per Francolino, e i nocchieri che attraversano il Po: tutti coloro, insomma, che hanno a che fare con viaggiatori di passaggio. Come a Bologna, gli ufficiali alle bollette si devono occupare, oltre che dei forestieri e dei censimenti delle strutture che li ospitano, della prostituzione. Ma nello statuto compaiono anche molte altre situazioni sulle quali gli ufficiali hanno giurisdizione: il gioco d'azzardo, l'alchimia, la manutenzione delle porte, delle fosse, delle mura, dei ponti e delle strade pubbliche. Come a Bologna, la gestione di conflitti tra forestieri e cittadini, o anche tra imprenditori locali attivi nel settore dell'ospitalità, è di pertinenza degli ufficiali delle bollette. Il cap. 4 infatti recita: «che li diti offitiali debano rendere rasone a tuti li forastieri che domandasseno rasone contra altri forasteri, e per lo simile a cittadini contra forastieri, et a ciascaduno hoste contra uno altro hoste, e da hostiero contra uno so hoste et converso».

Per poter garantire il servizio di trasporto e accoglienza (per terra o per acqua, di beni o persone), traghettatori, carrettieri, albergatori e pure i venditori di cavalli devono pagare una tassa ogni semestre:

Infrascripte sunt persone et artes officio custodie et bulletarum civitatis Ferara et districti. infrascriptis de causis solventes secundum ordines et antiquas consuetudines officii antedicti. infrascriptas pecuniarum quantitates in terminis infrascriptis videlicet:

Imprimis nauteae ultra et citra Padum navigantes ad portum gabelle civitatis Ferarae singolo semestri pro quolibet burchiello denarios sex marchanos, videlicet: in kalendis mensis ianuarii denarios sex marchanos et alios denarios sex m. in kalen. Mensis iulii, pro quolibet nauta.

Item, caraterii a Ferara, Francolinum et e cumverso praticantes et personas et mercancias portantes singolo semestri ut supra solvant soldos tres marchanos pro quolibet prout declaratum fuit per dominum.

Item, hospites civitatis et burgorum Ferariae tam ad pastum quam ad septimanam et mensem ac ad annum receptantes et hospitantes singolo semestri, ut supra, soldos duos marchanos.

Item cuzoni equorum singolo semestri, ut supra, soldos quinque marchesanos⁹.

Una notevole differenza tra Ferrara e Bologna nel settore dell'accoglienza è riconducibile al fatto che gli Este erano imprenditori, e possedevano numerose attività commerciali. Nel 1450 Leonello d'Este introdusse norme protezionistiche a tutela dei propri alberghi, secondo le quali nessun abitante di Ferrara avrebbe potuto alloggiare un forestiero se prima questi non avesse soggiornato almeno tre notti in un albergo. Di più, nel caso in cui il forestiero si fosse fermato in città per meno di una settimana, gli era vietato soggiornare presso affittacamere¹⁰.

Ad allontanare di molto Ferrara da Bologna risulta pure il controllo fisico dei confini cittadini, tanto in senso strutturale (tenuta dei muri, solidità degli argini, pulizia o smottamento dei terreni) che poliziesco. A questo sono dedicati i capitoli 13 e 14 degli statuti, che recitano: «li deti offitiali debiano havere bona cura e dilligentia deli teragli e mure che sono atorno la deta nostra città de Ferara, e dele fosse de quella». Tale notevole carico di lavoro viene compensato dal coinvolgimento, nelle funzioni di controllo, degli addetti ai trasporti terrestri e fluviali, obbligati a condurre i forestieri al cospetto degli ufficiali alle bollette:

Si fa comandamento a tuti e ciascaduni caratieri li quali usano el viazo de Francolino portando persone e mercantie inanci e indrecto e li quali en su le sue carette condurano alcuna persona forastieri ala città de Ferara, la quale vegna de fora del contado e distretto di quella, che quilli incontanente li debiano apresentare al deto offitio dale bullete, e ali offitiali di quella farli scrivere secondo la consuetudine del deto offitio, ala pena de soldi quaranta marchesani per ciascaduno e per ciascaduna persona ch'ello condurà contra la presente crida. E simelmente se fa comandamento a tuti e ciascaduno nochiero li quali passano e usano de passare Po cum li loro burchielli persone forastere, che quilli tali incontanente come hano passato alcirca Po [persona] forastera la quale vegna di fora del contado e distretto de Ferara la debano apresentare al deto offitio e farli scrivere como di sopra è deto ala pena de soldi xl marchesani per ciascaduno e per ciascaduna persona che non sia presentata, che tuti li deti carateri da Francolino e nochieri che passano Po infra dui di proximi che deno venire debiano essere apresentadi al dicto offitio e ali offitiali di quelle farse scrivere e dare le soe segurtà secondo l'ordine del'offitio ala pena de soldi 40 marchesani¹¹.

Il sistema ferrarese di gestione dei forestieri risulta dunque molto più articolato di quello bolognese.

⁹ Ivi, capp. 37-38.

¹⁰ Ferrara, Archivio Storico Comunale di Ferrara, Serie Finanziaria, sec. XV, b. 9, Statuta officii bulletarum, cap. 52.

¹¹ Ivi, cap. 27.

Conclusioni

Il confronto tra i due testi statutari, per quanto forzatamente contratto per limiti di spazio, mostra due situazioni profondamente diverse, che rispecchiano due regimi nati ed evolutisi in contesti politici agli antipodi. Ferrara, forse la prima signoria italiana, fu soggetta nei secoli a controlli strettissimi da parte della famiglia estense. La collaborazione tra capitani delle porte e ufficiali era molto diversa rispetto a Bologna: gli ufficiali dovevano esibire ai capitani le condizioni delle mura, delle strade, delle rive del Po. È dunque evidente la loro subordinazione al braccio armato della legge, e la moltiplicazione del controllo: ad esempio i carrettieri erano responsabili dei forestieri che non venivano presentati, ma di contro potevano denunciare gli ufficiali per un tratto stradale dissestato. Interessante pure che, oltre al controllo della prostituzione e del lenocinio, gli ufficiali si dovevano fare garanti pure della moralità di donne non definite come prostitute, ma *inoneste*, che si affacciassero «in visinança dela dita nostra citade de Ferara et burghi del quella» (cap. 8 degli Statuti). Lucrando sulla prostituzione, il principe-imprenditore non voleva rischiare di vedere i suoi introiti diminuiti dal lavoro in “nero” di donne non schedate: non a caso il fenomeno viene descritto come esterno, o fisicamente ai margini, dello spazio urbano.

Di contro Bologna, memore dei suoi fasti comunali, all'epoca degli statuti del 1376 è tornata da poco un comune, ma vivrà ben presto e fino al primo Cinquecento vicende alterne e burrascose tra Visconti, legati pontifici e il nuovo governo signorile dei Bentivoglio. E le differenze si notano: basti dire che negli statuti del 1376 si evocava l'onore e lo stato di Bologna, ma nel 1454 il termine *libertà* sparisce e subentra al suo posto la Santa Chiesa. A Bologna, la gestione dei forestieri sino alla presentazione presso l'ufficio delle bollette è appannaggio degli ufficiali, ma con l'ausilio dei capitani delle porte. Il forestiero doveva recarsi di persona al cospetto dell'ufficiale, e nessun carrettiere o venditore di cavalli aveva obblighi in tal senso. Molto probabilmente l'ottemperanza della presentazione era garantita dalla procedura alle porte, che prevedeva che al forestiero venisse ricoperto il pollice della mano destra con cera rossa; la precarietà della tenuta della cera non avrebbe garantito a lungo il forestiero che, trovato senza cera e senza documento di bolletta rilasciato degli ufficiali, sarebbe stato pesantemente multato. Tale procedura era in vigore ancora durante il secolo successivo, come si sa dalla biografia di Michelangelo che incappò in tale sanzione. Per finire, una differenza di estrema importanza tra Ferrara e Bologna riguarda l'*intelligence*, ovvero la scoperta di spie, le intercettazioni di dati sensibili, il controspionaggio e il quotidiano controllo di ogni lettera che entrava e usciva da Bologna: tutte attività, queste, che a Ferrara non venivano condotte dagli ufficiali. È evidente che consentire a sudditi stipendiati di conoscere informazioni pericolose non pareva opportuno al marchese. Pur sacrificato in poche pagine, quest'avvio di analisi contrastiva ci fa intravedere le specificità di due importanti amministrazioni dell'Italia padana nelle loro priorità di governo.

Bibliografia

- ASCHERI, M. (1987). *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in «Rivista di storia del diritto italiano», n. 60, pp. 179-194.
- CAGNIN, G. (2004). *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secc. XIII-XIV)*, Vicenza-Sommacampagna, Associazione veneta per la storia locale-Cierre.
- Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali* (2014), a cura di B. Del Bo, Roma, Viella.
- Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario* (2017), a cura di S. Menzinger, Roma, Viella.
- Crossing Boundaries at Medieval Universities* (2011), edited by S. E. Young, Leiden-Boston, Brill.
- FASOLI, G. (1968). *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963), a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè, 2 voll, I, pp. 25-39.
- GRILLO, P. (2017). *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella.
- GUERRA MEDICI, M. T. (1992). *Diritto statutario e condizione della donna nella città medievale dei sec. XII-XIV*, in «Rivista di storia del diritto italiano», n. 65, pp. 319-336.
- IMHAUS, B. (1997). *Le minoranze orientali a Venezia, 1300-1510*, Roma, Il veltro.
- La mobilità sociale nel Medioevo italiano* (2016), a cura di L. Tanzini, S. Tognetti, Roma, Viella.
- L'Italia delle migrazioni interne: donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea* (2003), a cura di C. Arru, F. Ramella, Roma, Donzelli.
- Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335* (2008), a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma, ISIME.
- LUZZI, S. (2003). *Stranieri in città. Presenza tedesca e società urbana a Trento (secoli XV-XVIII)*, Bologna, il Mulino.
- Frontiers in the Middle Ages* (2006) Proceeding of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003), edited by O. Merisalo, Louvain, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales.
- Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI* (2001), a cura di G. Petti Balbi, [Pisa-]-Napoli, GISEM-Liguria.
- NAVARRINI, R. (1984). *L'ufficio delle bollette e il controllo sanitario a Mantova nei secoli XV-XVII*, in «Civiltà mantovana», 5, 1984, pp. 11-25.
- PASTINE, O. (1926). *Organizzazione postale della Repubblica di Genova*, in «Atti della Società ligure di storia patria», 5, pp. 313-507.
- SIMEONI, L. (1935). *L'ufficio dei forestieri a Bologna dal sec. XIV al sec. XVI*, in «Atti e Memorie della regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», 35, pp. 71-95.
- SORBELLI, A. (1915-1932). *Della historia di Bologna del R. P. M. Cherubino Ghirardacci bolognese, dell'Ordine eremitano di S. Agostino* (a cura di) RIS2, XXXI/I (parte terza), Bologna, Zanichelli.
- STORTI STORCHI, C. (1990). *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè.

Elenco delle fonti archivistiche o documentarie

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, Libri delle presentazioni dei forestieri, bb. 2.1 e 2.2.

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, Libri delle bollette, b.1.

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, Scritture diverse, b. 4.2.

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Ufficio delle bollette e delle presentazioni dei forestieri, scritture diverse, b. 4.1.

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune – Governo, Statuti 53, Quaternus cridacionum del podestà Uberto da Udine (1254).

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune – Governo, Provvigioni e Riformagioni, b. 238, II-19, c. 34r.

Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Comune – Governo, Statuti, 13 [1376], c. 142r.